



M E S S A G G I O N o 2 / 2 0 2 5

Concernente il nuovo Regolamento comunale del cimitero

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore Consigliere,
Egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio lo scrivente Municipio vi sottopone, per esame ed approvazione, il nuovo Regolamento del cimitero.

Il Municipio sta procedendo alla revisione di tutti i Regolamenti e le Ordinanze municipali, che datano ormai di parecchi anni e devono quindi essere adattati alle nuove disposizioni di leggi in vigore e alle nuove esigenze della Cittadinanza.

Il Regolamento del cimitero attualmente in vigore risale al 1961.

Per la stesura di questo nuovo documento si è preso spunto da altri Regolamenti comunali recentemente approvati.

Il nuovo documento propone in sintesi le seguenti modifiche e aggiornamenti:

- Modifica suddivisione dell'area cimiteriale con l'introduzione di una zona per le deposizioni in tombe comuni di urne cinerarie;
- Aggiornamento delle dimensioni delle fosse e dei fiammi delle tombe in linea con gli standard attuali;
- Specifiche di dettaglio delle concessioni per le sepolture, delle tasse e relative specifiche, delle procedure di inumazione ed esumazione;
- Aggiornamento dell'ordinamento del cimitero riguardante gli orari di apertura, gli allestimenti e cura delle lapidi e dei monumenti, delle decorazioni;
- Aggiornamenti delle norme edilizie.
- Adeguamento tassa d'uso della camera mortuaria per le persone non domiciliate a Muralto.

La novità principale di questo documento è l'introduzione delle disposizioni riguardanti le urne cinerarie che, come detto, rispecchiano le mutate abitudini e di approccio della popolazione verso le inumazioni. Infatti, nel corso degli ultimi decenni, le cremazioni sono aumentate considerevolmente rispetto ai feretri. Sono inoltre sempre più in aumento le richieste di sepoltura in terreno delle urne piuttosto che le deposizioni in loculi a parete e pertanto una parte dei campi è riservata a tale scopo.

Piano del cimitero

La consultazione del piano del cimitero con indicate le diverse aree cimiteriali è disponibile presso l'ufficio tecnico comunale previo appuntamento (utc@muralto.ch).

Visto quanto sopra e restando a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi necessitasse in sede d'esame, vi invitiamo a voler

Risolvere:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale del cimitero di Muralto.
2. Il Regolamento comunale del cimitero di Muralto del 1961 è abrogato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Dott. Stefano Gilardi

Il Segretario:

Werther Monti



Allegati:

- Nuovo Regolamento
- Vecchio Regolamento del 1961

Per preavviso

- Commissione delle petizioni



REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO DI MURALTO

Richiamate le disposizioni dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e ogni altra norma applicabile alla fattispecie

Capitolo I Amministrazione

Art.1 Amministrazione

Il cimitero è amministrato dal Municipio. La sorveglianza e la manutenzione competono all'Ufficio tecnico comunale.

Capitolo II Suddivisione del cimitero

Art.2 Suddivisione

L'area del cimitero è così suddivisa:

- a) Campi per le sepolture comuni;
- b) Campi per le sepolture di urne cinerarie comuni;
- c) Campi per le sepolture private, rinnovabili;
- d) Colombari per loculi con urne cinerarie, rinnovabili;
- e) Ossario per la deposizione in spazio comune di scheletri e urne cinerarie.

Art.3 Dimensioni

Dimensioni delle fosse e dei loculi (LxBxH):

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) Fosse per adulti | ml 1.70 x 0.70 x 1.20 |
| b) Fosse bambini fino a 10 anni | ml 1.50 x 0.50 x 1.50 |
| c) Fosse per urne cinerarie interrato | ml 0.80 x 0.80 x 1.00 |

Art.4 Campi per le sepolture comuni e urne cinerarie interrato

Sono messi a disposizione per i domiciliati nel Comune, senza riscossione di tasse

Art.5 Loculi per urne cinerarie, rinnovabili

Sono concessi dal Comune, con riscossione di tasse.

Art.6 Campi per sepolture private, rinnovabili

Le concessioni per tombe di famiglia rilasciate a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso. Esse decadono solamente per motivi di utilità pubblica, per accordo diretto fra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

Le inumazioni sono eseguite a cura e carico dei concessionari.

Nuove concessioni per tombe di famiglia, secondo disponibilità degli spazi del cimitero.

Capitolo III

Concessioni

Art.7 Assegnazioni

L'assegnazione dei campi e dei loculi avviene secondo il piano generale del cimitero elaborato dal Municipio e consultabile presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art.8 Procedura

Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venire collocata o costruita nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

La concessione è rilasciata dal Municipio previa istanza scritta indicante:

- generalità del defunto (nome, cognome, anno di nascita e di morte)
- genere di inumazione desiderato.
- generalità di un rappresentante a cui il Municipio può rivolgersi per le pratiche

In presenza di più richiedenti, il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione. Uno di essi verrà designato rappresentante.

Art. 9 Valenza

La concessione corrisponde ad un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito nessun diritto reale.

In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne fanno richiesta.

La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari che non danno diritto a indennità o alla retrocessione delle tasse.

Le concessioni esistenti, la cui durata non è determinata dall'atto di concessione, prendono fine con decorso di 20 anni dopo il rilascio.

Art. 10 Sistemazioni

Per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella o loculo concesso. Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente; l'impegno e il relativo costo di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento, sono a carico del Comune.

Art. 11 Concessione campi

Campi comuni

La durata della concessione per la sepoltura di salme è di 20 anni. Trascorso tale termine, la concessione si protrae fino allo spurgo del campo.

L'esecuzione dello scavo ed i costi generati dallo stesso sono assunti dal Comune.

Previo autorizzazione del Municipio, nelle tombe di parenti possono essere inumate, a cura e a carico del concessionario o del richiedente, anche le ceneri a/o ossa di più defunti.

Per le tombe con urne interrate, sono possibili più deposizioni di urne cinerarie.

Campi per tombe private

La durata della concessione per la sepoltura di salme è di 40 anni, rinnovabile.

Trascorso tale periodo in assenza di rinnovo e se si dovesse verificare il caso che la stessa non viene mantenuta col dovuto decoro o quando non esistessero parenti del o dei defunti ivi inumati, il Comune avrà il diritto di rientrate in possesso della tomba stessa, di utilizzarla e riunire i resti degli scheletri contenuti nell'ossario di cui all'art. 2

La diffida per eventuali interessati, dovrà essere pubblicata sul FU del Cantone Ticino tre mesi prima della sua esecuzione.

Dopo il periodo di concessione, prima di passare alla vendita del terreno, sussiste il diritto di precedenza per i vecchi proprietari o loro successori alle stesse condizioni fissate per la vendita.

Le salme che per motivi plausibili non potranno trovare immediata sepoltura potranno essere deposte nella speciale tomba provvisoria comunale, mediante pagamento di una tassa mensile di fr. 100.- per un periodo massimo di tre mesi.

E' possibile depositare urne cinerarie nelle tombe private.

Art. 12 Concessione loculi per urne cinerarie

La durata della concessione dei loculi per urne cinerarie è di 30 anni, ed è rinnovabile.

Nei loculi possono essere collocate fino a 4 urne cinerarie.

Capitolo IV

Tasse

Art. 13 Generalità

Le tasse di concessione e di rinnovo fissate nell'art. 14 valgono per le persone defunte domiciliate a Muralto.

Per le persone defunte non domiciliate ma attinenti di Muralto, le tasse di concessione sono aumentate del 50 %.

Le tasse di concessione rilasciate fino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono adeguate alla prossima scadenza.

Art. 14 Ammontare delle tasse

Tombe in campi comuni

- Posa di bordure standard in legno esente da tassa
- Tassa d'esame per la posa di lapidi e monumenti e concessione CHF 50.00

Tombe in campi per sepolture private

- Tassa d'esame per la posa di lapidi e monumenti esente da tassa
- Tassa di concessione, primi 40 anni CHF 800.00/mq
- Tassa di rinnovo concessione esente da tassa
- Tassa per struttura interrata multipiano in calcestruzzo

già eseguita dal Comune (per posto, compreso terreno) CHF 1'200.00 per posto

Loculi in colombari

- Tassa concessione, primi 30 anni CHF 500.00
 - Tassa di rinnovo concessione esente da tassa
 - Urne supplementari collocate nel loculo esente da tassa
 - Targhetta in metallo con il nome CHF 80.00
- Le tasse sono comprensive di lastre di chiusura

Camera mortuaria

Deposizione di salme per 24 ore o frazione

- defunti domiciliati a Muralto esente da tassa
- defunti non domiciliati, di altri Comuni 100.00

Capitolo V

Inumazioni – esumazioni

Art.15 Inumazioni

Il Municipio può rifiutare le inumazioni di salme quando l'area del cimitero, di cui all'art. 2 risultasse insufficiente ai bisogni delle necessità locali.

Possano essere inumate nel cimitero le salme e le urne cinerarie di:

- persone domiciliate a Muralto;
- persone attinenti di Muralto;
- persone aventi famigliari domiciliati o sepolti a Muralto;
- persone non domiciliate a Muralto e decedute fuori Comune, ma con diritto di sepoltura nella tomba di famiglia;
- persone strettamente legate a Muralto, a giudizio del Municipio;
- persone decedute nel comprensorio comunale, di cui non è possibile rintracciare i parenti

Per famigliari si intendono parenti, ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di 1° e 2° grado del defunto o del coniuge.

Art. 16 Esecuzione delle inumazioni

L'inumazione è concessa solo dietro autorizzazione del Municipio.

Le inumazioni avvengono esclusivamente di giorno, esclusi i giorni festivi.

L'assegnazione dei posti viene stabilita dall' Ufficio tecnico.

Art. 17 Feretri

I feretri destinati alla sepoltura devono essere esclusivamente di legno dolce, non oltre i 3 cm di spessore.

Non è ammesso l'utilizzo di feretri con casse interne in zinco, fatta eccezione per le tombe di famiglia che hanno una struttura interrata multipiano in calcestruzzo.

Un feretro può contenere un sola salma.

Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere collocati nello stesso feretro.

Il Municipio non assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione.

Il Municipio ordina l'eliminazione degli inconvenienti a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

Art. 18 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una sola salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

Art. 19 Esumazioni

Le esumazioni ordinarie necessarie allo spurgo del cimitero sono decise dal Municipio e eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite per:

- necessità di sistemazione o modificazione del cimitero: (costi a carico del Comune)
- per ordine dell'autorità giudiziaria: (ci sarà la giudiziaria per attribuirne i costi)
- richiesta motivata della famiglia: (costi a carico del richiedente)

Fatta eccezione per il caso dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni consentite dall'autorità cantonale competente prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato o di un delegato del Municipio.

Art. 20 Spurgo

Almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle salme, e. delle ceneri indicando:

- nome e cognome;
- anno di nascita e di morte dei defunti

I parenti per quanto possibile saranno avvertiti singolarmente per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.

L'avviso vale quale invito allo sgombero di monumenti e/o accessori alla scadenza della concessione.

Il Municipio provvede al suddetto sgombero a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza, diventando proprietario del materiale sgomberato.

In assenza di altre richieste, le ceneri vengono inumate nell'ossario di cui all'art. 2.

Su richiesta dei superstiti, le ceneri possono essere inumate in altre tombe o loculi loro concessi. In tal caso sono applicabili le tasse di cui all'art. 14.

Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Comune senza diritto di rimborso delle tasse pagate.

Art. 21 Camera mortuaria

Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa di funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura a Muralto, conformemente all'art. 15. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.

Il Municipio regola l'accesso, la decorazione, la pulizia e la disinfezione della camera mortuaria.

Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione, sostituzione del feretro e simili sono a carico dei superstiti.

La visita alle salme nella camera mortuaria è permessa di regola solo nelle ore d'apertura del cimitero.

Le visite accompagnate fuori orario dall'impresario delle pompe funebri autorizzato dal Municipio o le veglie, non possono protrarsi oltre le ore 22.00.

La gestione della camera mortuaria durante il periodo occupato è di responsabilità dell'impresa di pompe funebri; inizia con la presa delle chiavi e termina con la consegna delle stesse.

Capitolo VI

Ordinamento del cimitero

Art. 22 Apertura

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Municipio e affisso all'entrata. Il Municipio può autorizzare l'accesso fuori dagli orari per giustificati motivi.

Art. 23 Lapidi e monumenti

La posa o la costruzione di lapidi e monumenti è soggetta all'autorizzazione del Municipio. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto in due esemplari in scala 1/10, con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni e epitaffi con indicate le dimensioni dei caratteri e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 24 Esecuzione lapidi e monumenti

I monumenti o le lapidi non possono essere lavorati all'interno del Cimitero ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa. Fanno eccezioni piccole opere di restauro o rifinitura o altre opere che per loro natura non possono essere rifinite altrove.

Nessun lavoro può essere eseguito durante i 15 giorni che precedono la data del 1 novembre.

Gli scarti edili devono immediatamente essere allontanati dal cimitero. In caso contrario, previa diffida, il Comune provvede a spese dei concessionari.

Art. 25 Manutenzione e conservazione

I monumenti, le lapidi, e croci e ogni altro ornamento funebre fisso o temporaneo posati nel cimitero sono di proprietà dei concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione e conservazione e rimozione dopo il periodo di concessione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita o gli ornamenti fissi e/o temporanei fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari o al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida.

Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e i segni funebri sgomberati divengono di proprietà del Comune. Le ceneri e le ossa vengono inumati nel l'ossario di cui all'art. 2, o consegnate ai parenti se richieste.

Art. 26 Danni

Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a furti o danni da terzi alle tombe o ai ornamenti funebri.

Art. 27 Divieto per veicoli e animali

E' assolutamente vietato introdurre animali nel cimitero. Sono ammessi i veicoli per disabili. Veicoli di lavoro per l'allestimento di tombe sono ammessi solo su preavviso dell'Ufficio tecnico comunale.

Capitolo VII

Decorazioni e norme edilizie

Art. 28 Tombe

Sulle tombe possono essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto o sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato od invadere i viali e non superino l'altezza di 90 cm misurati dalla bordura del campo, come pure le radici non abbiano a svilupparsi in modo eccessivo nel sottosuolo. Previa diffida, la vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.

Sulle tombe è permessa la posa di ornamenti funebri previa autorizzazione del Municipio (art. 23). L'altezza massima non dovrà essere superiore a ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Art. 29 Loculi

Il Comune fornisce le lastre per la chiusura dei loculi cinerari.

I vasetti portafiori e le cornici per le fotografie devono essere posati secondo le prescrizioni fornite dall'Ufficio tecnico comunale. E' vietato applicare qualsiasi altro ornamento.

Per la deposizione di ossa è prescritta l'utilizzazione di cassette secondo le prescrizioni fornite dall'Ufficio tecnico comunale.

Le iscrizioni sulla lastra (nome, cognome date di nascita e di morte) devono essere eseguite secondo le prescrizioni del Comune.

Art. 30 Fiori, lumini e altri ornamenti

E' vietato deporre fiori, lumini o ornamenti di qualsiasi genere per terra, sui camminamenti.

I fiori recisi vanno posti in vasi. Contenitori inappropriati verranno rimossi.

E' proibita la posa di sottovasi per evitare la formazione di acqua stagnante.

Capitolo VIII

Disposizioni varie

Art. 31 Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arreca danni o sfregi nell'area del cimitero è punito con multa, secondo l'art. 37 del Regolamento del Comune. E' riservata l'azione penale.

Art. 32 Norme vigenti

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti.

Art. 33 Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 34 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale del cimitero di Muralto del 1961, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme di quello nuovo.


Approvato dal Consiglio comunale il2025

Approvato dalla Sezione enti locali il.....2025

COMUNE DI MURALTO

**REGOLAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE**

(29 marzo 1961)



1961

GRAFICHE GIÀ VELADINI & C. - LUGANO

REGOLAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE
DI MURALTO

Art. 1

Il Cimitero, quale proprietà comunale, è posto sotto la speciale sorveglianza del Municipio che la esercita a mezzo della competente commissione e del custode in ossequio alle disposizioni di legge in materia ed a eventuali ordinanze municipali nell'interesse pubblico.

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 2

- a) il Cimitero è aperto al pubblico durante tutto l'anno in orario da stabilirsi dal Municipio;
- b) nel cimitero comunale sono accolte le salme:
 - 1. delle persone morte, domiciliate nel comune;
 - 2. delle persone morte fuori comune e non aventi domicilio locale ma aventi diritto ad una sepoltura privata in tomba di famiglia;
 - 3. delle persone trovate morte nel territorio del nostro comune, e di cui non è possibile rintracciare parenti che ne chiedano la sepoltura altrove;
 - 4. di attinenti o patrizi morti fuori Comune, qualora sia stata voluta l'inumazione dalla persona defunta stessa o dalla rispettiva famiglia (coniuge, figli, genitori).

Art. 3

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non è accompagnata dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 4

Il Municipio può rifiutare la inumazione o tumulazione di salme non previste all'art. 2 quando l'area del cimitero risultasse insufficiente o presumibilmente tale ai bisogni delle necessità locali.

Art. 5

Per cura del Municipio verrà allestito un piano regolatore del cimitero che resterà nell'archivio comunale e sarà debitamente aggiornato.

Art. 6

Nessun monumento o lapide sarà collocato nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Municipio. Essi dovranno mantenersi nelle misure del terreno occupato o acquistato. Quelli posti sulle fosse comuni verranno ritirati dai parenti, previa comunicazione scritta, al momento dello spurgo del cimitero che non potrà in ogni caso avvenire prima che siano trascorsi venti anni dalla sepoltura della salma.

Art. 7

I monumenti sulle tombe private o comuni non potranno superare l'altezza di metri 2, come pure le piante ornamentali poste sulle tombe.

Art. 8

Le ossa rinvenute durante lo spurgo delle aree comuni saranno consegnate, se richieste, ai parenti, altrimenti saranno diligentemente raccolte e riunite nell'ossario comunale.

Art. 9

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno che venisse posto sulle fosse sono considerati proprietà della famiglia del defunto la quale ha l'obbligo della loro buona manutenzione.

In caso di negligenza o di inosservanza di una decente manutenzione il Municipio si riserva il diritto di far ritirare ogni segno funerario caduto in sfacelo o in grave deperimento, previa intimazione degli interessati.

Art. 10

Alla scadenza delle concessioni di sepoltura nei campi comuni il Municipio si riserva di ritirare e di disporre, nel modo che crederà opportuno, dei segni funerari — croci e monumenti — che non fossero ritirati dai parenti del defunto.

Art. 11

L'autore di qualunque guasto o sfregio al cimitero sarà punito con multa da fr. 10.— a fr. 500.— riservata l'azione penale (articoli 149 e 405 C. P.).

CUSTODIA DEL CIMITERO

Art. 12

Il cimitero è sottoposto alla sorveglianza di un custode responsabile della sua manutenzione e funzionamento.

Il custode è di regola anche affossatore. Si occupa di far rispettare le norme del regolamento, denunciando al Municipio eventuali infrazioni; è incaricato del servizio di pulizia e del regolare andamento interno del cimitero e ne detiene le chiavi.

Art. 13

Per le inumazioni ogni salma dovrà essere chiusa in un feretro di legno leggero e verrà sepolta in fossa separata. Soltanto la madre e il neonato morti nell'atto del parto potranno essere chiusi nello stesso feretro e trattati come una sola salma.

Le fosse comuni dovranno farsi da una estremità del campo e successivamente procedendo per ciascuna in ordine progressivo.

Art. 14

Le fosse comuni dovranno avere una profondità minima di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,80 e debbono distare una dall'altra almeno cent. 60.

Art. 15

Le fosse per inumazione di bambini al disotto dei 10 anni dovranno essere fatte nell'apposito reparto per bambini e adeguate nelle misure alla grandezza del feretro.

Art. 16

Per tutte le inumazioni, siano esse in campo comune o in tombe private, è assolutamente proibito l'impiego di casse metalliche, salvo casi speciali da giudicarsi dal Municipio, ed è prescritto l'uso di legno leggero dello spessore non oltre i 3 centimetri.

Art. 17

Nelle tombe private, costruite a regola d'arte in muratura, potranno trovar posto diverse salme di famiglia a seconda dell'ampiezza della tomba.

Il numero dei posti sarà designato nell'atto di cessione della tomba.

Ogni progetto di tomba dovrà essere approvato dal Municipio.

Art. 18

Nessuna salma, sia dal campo comune sia da tomba privata, potrà essere tolta dal cimitero o cambiata di posto senza il preventivo permesso del Municipio e l'autorizzazione del medico delegato.

Art. 19

Le salme che per motivi plausibili non potranno trovare immediata sepoltura potranno essere deposte nella speciale tomba provvisoria comunale, mediante pagamento di una tassa mensile di fr. 20.— per un periodo massimo di tre mesi.

CAMERA MORTUARIA

Art. 20

La camera mortuaria è destinata ad accogliere quelle salme che prima della loro sepoltura richiedono osservazione od eventuali indagini necroscopiche. Il Municipio provvederà alla relativa sorveglianza quando questa non venisse effettuata dalla famiglia o dai parenti.

La tassa di occupazione sarà fissata dal Municipio secondo i casi e secondo il periodo di occupazione.

OSSARIO

Art. 21

L'ossario comunale è destinato a ricevere i resti degli scheletri umani provenienti dallo spurgo dei diversi campi comuni. Le esumazioni hanno luogo per i campi riservati agli adulti non prima di venti anni dalla loro sepoltura e per i bambini non prima dei dodici anni.

Art. 22

Esumazioni di cadaveri, in casi straordinari, ed ordinati dalle competenti autorità giudiziarie potranno avvenire in ogni tempo con le norme stabilite dal Consiglio di Stato e dal Codice Sanitario. Il medico delegato dovrà essere preventivamente avvisato e dovrà assistere alla esumazione.

DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Art. 23

L'area del cimitero è divisa:

- a) campi per adulti per sepolture comuni;
- b) campi per bambini;
- c) spazio per tombe di famiglia;
- d) spazio per l'ossario.

Art. 24

Le sepolture nei campi comuni dovranno essere contrassegnate con un numero d'ordine progressivo e registrate sull'elenco generale degli inumati che dovrà essere costantemente ostensibile al pubblico presso la Cancelleria municipale.

Art. 25

I loculi contenenti urne cinerarie con i resti della cremazione oppure resti di scheletri dopo lo spurgo delle fosse comuni po-

tranno essere richiesti per tempo determinato — 30 anni — con una tassa di fr. 200.— oppure in proprietà assoluta con una tassa di fr. 400.—.

Art. 26

Tutti i loculi sono di eguale dimensione: metri 0,50 di larghezza, metri 0,45 di altezza e metri 0,60 di profondità.

Sulla placca esterna, di marmo, potrà essere applicata una fotografia del defunto della grandezza non superiore ai 10 centimetri.

L'iscrizione, con caratteri incisi o applicati, dovrà essere di centimetri 4,5 di altezza e di centimetri 3 per la data della nascita e della morte.

Nessun loculo potrà essere ceduto a terzi. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni che fossero causati ai loculi senza nessuna colpa da parte sua.

Sarà autorizzata, dietro richiesta, la posa di un supporto in ferro per vaso di fiori, di tipo standard, fornito dal Comune a prezzo di costo.

TOMBE PRIVATE E POSA MONUMENTI

Art. 27

Tariffe ed oneri

Chiunque intenda acquistare tombe private deve farne domanda scritta al Municipio il quale ne rilascerà l'autorizzazione con contratto scritto, fatto in duplo, o se non ritiene di dover accogliere la domanda ne dovrà dare per lettera il motivo.

In ogni caso nessuno che non sia domiciliato nel Comune avrà diritto all'acquisto di tombe private.

Suddivisione

Le tombe private sono così suddivise:

- a) Loculi: vedi art. 25 e 26.
- b) Tombe private su terreno naturale: Fr. 600.— per metro quadrato.
- c) Tombe private con cantinato già eseguito da parte del Comune: Fr. 1.000.— per ogni posto (terreno compreso).
- d) La posa di croci o monumenti su tombe comuni è fissata indistintamente in Fr. 30.— per ogni tomba. Tutti i proprietari di tombe private sono direttamente responsabili della buona manutenzione delle stesse.

Art. 28

Dopo 40 anni di proprietà di una tomba privata, se si dovesse verificare il caso che la stessa non viene mantenuta col dovuto decoro o quando non esistessero parenti del o dei defunti ivi inumati, il Comune avrà il diritto di rientrare in possesso della tomba stessa, di utilizzarla e di riunire i resti degli scheletri contenuti nella tomba nell'Ossario comunale.

La diffida per eventuali interessati, dovrà essere pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino tre mesi prima della sua esecuzione.

Art. 29

Le tombe private su terreno naturale, di cui all'art. 27 lett. b, sono cedute solo per un periodo di 40 anni.

Trascorso tale periodo il terreno ritorna proprietà del Comune e gli eventuali segni esteriori (monumenti, croci, lapidi, ecc.) saranno consegnati ai proprietari.

È tuttavia concesso un diritto di precedenza, prima di passare alla vendita della parcella in questione, di cederla nuovamente ai vecchi compratori od ai loro successori alle stesse condizioni fissate per la vendita di dette parcelle.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 30

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1. gennaio 1961, riservata l'approvazione governativa. Con la sua entrata in vigore restano abrogati il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Muralto del 26 novembre 1916 e le successive ordinanze municipali in materia.

*Approvato dal Consiglio comunale di Muralto
il 29 marzo 1961.*

*Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 2146
del 5 maggio 1961.*